



Repubblica Italiana

CITTÁ DI MAZARA DEL VALLO

**REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ORGANIZZAZIONE
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO**

(in attuazione del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni)

INDICE

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Campo di applicazione
- Art. 3 Luoghi di applicazione
- Art. 4 Organigramma

CAPO II : ASSETTO DELLE COMPETENZE E RESPONSABILITA'

- Art. 5 Datore di lavoro
- Art. 6 Delega dei compiti in materia di sicurezza e salute
- Art. 7 Dirigenti
- Art. 8 Preposti
- Art. 9 Lavoratori
- Art. 10 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Art. 11 Servizio di prevenzione e protezione e Responsabile del Servizio
- Art. 12 Il Medico Competente

CAPO III: DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 13 Rispetto e violazione delle normative e delle disposizioni
- Art. 14 Stesura procedure applicative e manuale della prevenzione
- Art. 15 Disposizioni finali e transitorie

CAPO IV: APPENDICE

Glossario

**REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ORGANIZZAZIONE
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO**

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - FINALITA'

1. Il presente regolamento ha come finalità la gestione del servizio di prevenzione e protezione per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro mediante l'integrazione degli obiettivi e delle politiche per la salute e la sicurezza sul lavoro con la progettazione e la gestione dei sistemi lavorativi del Comune di Mazara del Vallo.

2. Tale integrazione definisce le modalità per individuare all'interno della struttura organizzativa dell'Amministrazione, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti.

Art. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno carattere vincolante per tutti i soggetti coinvolti e trovano campo di applicazione in tutte le articolazioni del Comune.

2. La responsabilità della gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riguarda l'intera organizzazione comunale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze.

Art. 3 - LUOGHI DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica in tutte le strutture comunali in cui opera personale dell'amministrazione stessa.

Art. 4 – ORGANIGRAMMA

1. La struttura organizzativa comunale è riportata nell'organigramma dell'amministrazione approvato con delibera di giunta n. 15/2012 e successive modifiche ed integrazioni (cfr. All.A).

2. Il servizio di prevenzione e protezione è inserito all'interno del settore tecnico, attualmente denominato "III settore - Servizi alla città e al territorio".

CAPO II – ASSETTO DELLE COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Art. 5 - DATORE DI LAVORO

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.L.vo 81/08 e s.m.i., nelle Pubbliche Amministrazioni per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano poteri di gestione, intesi come poteri decisionali e di spesa. In base a questa definizione nel Comune il datore di lavoro si identifica con il Sindaco o, in seguito a specifico atto di individuazione, nel Dirigente del settore tecnico attualmente denominato "III settore - Servizi alla città e al territorio".

2. I doveri generali sulla sicurezza che fanno capo al Datore di Lavoro, nonché ai Dirigenti delegati, sono riportati al Piano delle Competenze e Responsabilità che si allega al presente regolamento (cfr. All.B).

3. Tra le funzioni riservate dal D.L.vo 81/08 esclusivamente al Datore di Lavoro rientrano:

a) la valutazione dei rischi lavorativi con la elaborazione del relativo documento, per la quale si avvale del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente (art.17, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08);

b) la designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (art.17, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08);

Art. 6 - DELEGA DEI COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE

1. Ad eccezione delle funzioni non delegabili, il Datore di Lavoro può delegare in tutto o in parte le altre funzioni riguardanti la sicurezza, al fine di rendere più efficace l'azione di prevenzione e sicurezza, anche in considerazione della particolare struttura amministrativa, delle sue articolazioni e della dislocazione di alcune unità operative.

2. Questa Amministrazione definisce i seguenti criteri cui intende ispirarsi nell'adozione dell'istituto della delega:

- a) la delega deve corrispondere alle effettive necessità dell'organizzazione comunale;
- b) la delega deve essere conferita con atto scritto;
- c) l'atto di delega deve essere esplicito e specifico: non ci devono essere dubbi sul contenuto dell'incarico affidato né sul destinatario;
- d) al delegato deve essere attribuita ampia capacità decisionale nelle materie oggetto della delega;
- e) il delegato, nei casi previsti, deve poter disporre autonomamente delle somme sufficienti ad espletare i propri compiti;
- f) il delegato deve essere persona capace (capacità tecniche, culturali...) ed idonea allo svolgimento dei compiti che gli sono stati assegnati;
- g) il delegato deve essere consapevole della delega e deve avere accettato di svolgere l'incarico;
- h) il delegante non deve ingerirsi nello svolgimento dei compiti assegnati al delegato;
- i) il delegante, se venuto a conoscenza della cattiva gestione della delega, deve intervenire a pretendere il puntuale svolgimento dei compiti delegati;
- l) il delegante deve organizzare un sistema che gli consenta di vigilare sull'operato del delegato;
- m) alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. Pertanto, in applicazione dei superiori criteri, la delega dovrà risultare, pena l'inefficacia, da atto scritto adeguatamente motivato, dovrà essere firmata per accettazione dal delegato, deve essere comunicata ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), deve essere formulata e contenere i seguenti punti:

- a) presa d'atto che il soggetto delegato è tecnicamente preparato e capace e che quindi può assolvere ai compiti attribuiti;
- b) indicazione dell'avvenuta consegna da parte del Datore di Lavoro del documento di valutazione dei rischi e del programma operativo per la struttura diretta dal Delegato ;
- c) precisa individuazione delle attività delegate.

4. Ogni violazione dovrà essere segnalata al Datore di Lavoro per i provvedimenti del caso. Sulle materie delegate il Sindaco e il Segretario generale, secondo le specifiche di cui sopra, effettueranno la vigilanza di competenza.

5. Il delegato potrà avvalersi del supporto tecnico del Servizio Prevenzione e Protezione (SPP).

ART.7 – DIRIGENTI

1. Assumono la qualifica di dirigenti ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e sm.i. tutti i Dirigenti di Settore, tranne il Dirigente del settore tecnico ove individuato dal Sindaco quale Datore di lavoro.

2. I Dirigenti, all'interno della struttura organizzativa di cui rappresentano il vertice e nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, sono corresponsabili con il Datore di lavoro della corretta e puntuale attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte da quest'ultimo.

3. In linea generale il dirigente deve collaborare anche di propria iniziativa con il datore di lavoro, nell'organizzazione e direzione degli interventi finalizzati alla prevenzione e protezione, evidenziando e segnalando, qualora non possa provvedervi direttamente, eventuali manchevolezze o necessità di adeguamento dell'ambiente di lavoro .

4. In particolare e relativamente alla propria struttura organizzativa, ad integrazione dei compiti già opportunamente indicati nella Delega di poteri, attuativa dei contenuti del Piano delle Competenze e Responsabilità, il Dirigente deve:

- a) collaborare, in relazione alla propria unità produttiva, con il SPP e il medico competente alla predisposizione del documento di cui agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/08, sulla valutazione dei rischi e sull'individuazione delle misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi;

- b) curare, nell'ambito delle attribuzioni scaturenti dalle deleghe, l'attuazione delle misure di prevenzione individuate a seguito della valutazione dei rischi e della elaborazione del documento di sicurezza;
- c) provvedere alla diffusione dell'informazione ai lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e sulle relative misure di prevenzione da adottare al riguardo;
- d) segnalare al Datore di Lavoro e al Responsabile del SPP l'inosservanza degli obblighi della mancata adozione delle misure di prevenzione da parte dei lavoratori;
- e) individuare i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
- f) garantire l'applicazione del presente Regolamento comunale, da parte del personale operante nelle strutture di competenza;
- g) segnalare al Responsabile competente gli eventi infortunistici per l'attuazione delle procedure di legge.

3. I dirigenti sono tenuti ad attivarsi e coordinarsi con le altre componenti del sistema di prevenzione, per l'adeguamento e la tenuta a norma delle attrezzature, degli impianti e dei macchinari, in ordine alla utilizzazione ed al funzionamento di:

- a) attrezzature, strumenti e arredi;
- b) mezzi antincendio portatili;
- c) dispositivi di protezione individuali;
- d) impianti tecnologici di loro pertinenza, quali risultano dai verbali di consegna delle strutture in uso;

4. I dirigenti devono disporre e vigilare affinché siano osservate e fatte osservare dai propri preposti le misure di prevenzione e protezione previste.

ART. 8 PREPOSTI

1. Il preposto, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

2. Tra i compiti dei preposti rientra:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs 81/08.

L'inadempimento di tali compiti è soggetta a sanzioni ai sensi dell'art. 283 del D.Lgs.81/08.

ART. 9 LAVORATORI

1. I lavoratori sono, all'interno del sistema di prevenzione, soggetti portatori di diritti e di doveri. In particolare essi devono:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

ART. 10 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

1. I Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (di seguito indicati RLS) sono eletti tra tutto il personale dipendente, all'interno delle Rappresentanze Sindacali.

2. Ai RLS competono le attribuzioni previste dal presente regolamento e dall'art. 50 del D.Lgs 81/08.

3. Ciascun RLS deve disporre del tempo, dei mezzi necessari allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione e non può subire pregiudizio.

ART. 11 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: ATTRIBUZIONI E COMPITI

1. Il Servizio di prevenzione e protezione (SPP) provvede allo svolgimento dei compiti indicati nell'art. 33 del D.Lgs 81/08 e ai compiti e alle funzioni previste nel presente regolamento e nelle procedure applicative.

In particolare, sono di competenza del SPP:

- a) l'individuazione dei fattori di rischio e loro valutazione;
- b) l'individuazione delle misure e delle procedure di sicurezza;
- c) la progettazione e l'eventuale realizzazione, in collaborazione con gli altri componenti dell'Amministrazione, delle azioni e dei programmi di informazione e di formazione;
- d) partecipazione alla consultazione in materia di tutela della salute e sicurezza.

2. Per l'espletamento di tutti i compiti suddetti, ai sensi dell'art 32 del D.Lgs 81/08 il servizio sarà formato da operatori in possesso delle capacità professionali necessarie e in numero adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e disporrà dei mezzi e del tempo necessario.

Qualora non si possa far fronte con personale interno ai diversi e specifici adempimenti del Servizio, saranno individuati consulenti esterni di supporto, con incarico formale e definito non solo temporalmente ma anche specificatamente in riferimento agli adempimenti medesimi.

3. Per le finalità di cui all' art. 33 del D.Lgs. 81/08, ed al fine di assicurare l'ottimale e coordinato adempimento degli obblighi di legge in materia di sicurezza, il SPP assicura le funzioni di supporto a tutte le strutture, come individuate dall'art. 3 del presente regolamento.

4. Il SPP cura la progettazione dei corsi di formazione del personale, la cui realizzazione, a seconda dei casi, sarà attuata con la collaborazione degli altri soggetti della struttura comunale d'interesse e/o di riferimento. A tal fine propone nel piano annuale della prevenzione la programmazione della formazione dei lavoratori.

5. L'attività del Servizio è coordinata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che ha l'onere di assicurare l'ottimale svolgimento dei compiti afferenti al Servizio stesso con l'apporto collaborativo di tutte le competenze tecniche necessarie.

6. Il Responsabile del Servizio è nominato dal Datore di lavoro del Comune di Mazara del Vallo in ottemperanza al disposto di cui all'art. 17 del Dlgs. 81.

7. In relazione agli interventi programmati in sede di riunione periodica, il RSPP programma e coordina l'attività del servizio e partecipa alle altre attività di cui al presente regolamento.

8. Il RSPP formula pareri tecnici e normativi ai componenti del Sistema di prevenzione per garantire l'uniforme applicazione ed interpretazione delle norme e disposizioni in materia di prevenzione e protezione sul lavoro.

ART. 12 IL MEDICO COMPETENTE

1. Il medico competente è nominato dal datore di lavoro della sicurezza o da un suo delegato.

2. Il medico competente (MC) svolge la propria attività presso appositi locali individuati dall'amministrazione.

3. L'accesso alle prestazioni da parte dei dipendenti avviene su convocazione scritta o tramite messaggio di posta elettronica, ed è effettuata dal datore di lavoro o suo delegato usufruendo del supporto del Dirigente Responsabile del Settore in cui opera il lavoratore interessato, sulla base di precise indicazioni (scadenze prefissate dal protocollo sanitario che il medico competente ha cura di comunicare periodicamente tramite uno "scadenzario").

4. I compiti del medico competente sono stabiliti dall'art. 25 del D.Lgs. 81/08 e dal presente regolamento.

5. In particolare il medico competente:

a) collabora con il Datore di Lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria e concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D.Lgs 81/08, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al Datore di Lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni

sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

CAPO III- DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13 RISPETTO E VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE E DELLE DISPOSIZIONI

1. Fermo restando quanto disposto nei precedenti articoli ogni Dirigente, preposto e lavoratore è tenuto all'osservanza di quanto previsto dall'Amministrazione e in particolare dal Datore di lavoro con apposite disposizioni e procedure di prevenzione, in specie per l'adempimento di quanto previsto nell'art. 18 D.Lgs 81/08 e da quanto espressamente previsto nel Piano delle Competenze e Responsabilità che si allega al presente Regolamento.

ART. 14 STESURA PROCEDURE APPLICATIVE E MANUALE DELLA PREVENZIONE

1. Le procedure applicative previste dal presente Regolamento, nonché le ulteriori procedure che si riterrà opportuno predisporre, saranno redatte da appositi gruppi di lavoro individuati e incaricati formalmente dal datore di lavoro con il supporto del SPP.

2. Il presente Regolamento, unitamente all'insieme delle procedure applicative, costituirà il Manuale della Prevenzione e Protezione del Comune di Mazara del Vallo

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di Giunta Comunale.

2. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito Istituzionale del Comune di Mazara del Vallo, assumendo la validità di notifica a tutto il personale dipendente che sarà a tal uopo appositamente informato.

3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento il Sindaco potrà adottare gli atti di competenza inerenti l'individuazione del datore di lavoro, con decorrenza 1° maggio 2014, onde consentire il relativo passaggio delle consegne.

CAPO VI – APPENDICE

GLOSSARIO

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. **Servizio Prevenzione e Protezione (SPP):** è la struttura interna tramite la quale l'Amministrazione effettua la valutazione dei rischi lavorativi e procede all'individuazione delle misure di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
2. **Attività lavorativa:** ognuna delle attività di diagnosi, cura, ricerca, assistenza, prevenzione, tecnica e di servizio svolte direttamente dai lavoratori comunali;
3. **Prevenzione:** complesso delle azioni o misure (di natura organizzativa, gestionale, tecnica e comportamentale) adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali dei lavoratori, nel rispetto della salute degli utenti e dell'integrità dell'ambiente esterno;
4. **Datore di lavoro:** il dirigente al quale spettano i poteri di gestione individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
5. **Dirigente:** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
6. **Preposto:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
7. **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall'articolo 32 del D.L.vo 81/08, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
8. **Medico Competente:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dall'articolo 38 del D.L.vo 81/09 che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
9. **Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS):** persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
10. **Lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari;
11. **Disposizione:** documento ufficiale che impone l'attuazione di determinate azioni o comportamenti;
12. **Informazione:** la comunicazione in forma scritta e la trasmissione in tempo utile di documentazione inerente le materie oggetto di informazione;
13. **Concertazione:** l'attivazione, previa informazione, di un confronto tra componenti e/o parti;
14. **Consultazione:** l'acquisizione da parte dell'Amministrazione previa adeguata informazione, di un parere in forma scritta da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
15. **Procedura:** documento ufficiale dell'Amministrazione che indica dettagliatamente le azioni da compiere per realizzare un determinato fine, le persone responsabili, i mezzi da utilizzare nonché la corretta sequenza logico- temporale delle azioni descritte;
16. **Addetti al servizio antincendio:** lavoratori incaricati dal datore di lavoro dell'attuazione degli interventi di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro individuati dalla valutazione dei rischi e sulla base del piano di emergenza, ove previsto;

17. **Pericolo:** proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (sostanza, attrezzo, metodo) avente potenzialità di causare danni;
18. **Rischio:** probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione; dimensioni possibili del danno stesso;
19. **Situazione pericolosa:** qualsiasi situazione in cui una persona è esposta ad un pericolo o a più pericoli;
20. **Valutazione del Rischio:** valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza;
21. **Sistema di lavoro:** il sistema di lavoro si compone della combinazione di persone e attrezzature di lavoro, che agiscono insieme nel processo di lavoro, per eseguire il compito lavorativo, nello spazio di lavoro all'interno dell'ambiente di lavoro, sotto le condizioni imposte dal compito lavorativo (definizione tratta dallo standard ISO);
22. **Compito lavorativo:** il prodotto del sistema di lavoro (definizione tratta dallo standard ISO);
23. **Attrezzature di lavoro:** attrezzi, macchine, veicoli, dispositivi, arredi, installazioni ed altri componenti usati nel sistema di lavoro (definizione tratta dallo standard ISO);
24. **Processo di lavoro:** la sequenza spaziale e temporale dell'interazione di persone, attrezzature di lavoro, materiali, energia e informazioni all'interno di un sistema di lavoro (definizione tratta dallo standard ISO);
25. **Spazio di lavoro:** un volume allocato a una o più persone nel sistema di lavoro per l'esecuzione del compito lavorativo (definizione tratta dallo standard ISO);
26. **Ambiente di lavoro:** l'insieme dei fattori fisici, chimici, biologici, sociali e culturali che circondano una persona nel suo spazio di lavoro (definizione tratta dallo standard ISO).